



REPUBBLICA ITALIANA
la
CORTE DEI CONTI
Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia

III Collegio

composto dai seguenti magistrati:

PRESIDENTE: dott. Carlo CHIAPPINELLI
CONSIGLIERE: avv. Fabrizio PICOTTI
REFERENDARIO: dott. Marco RANDOLFI (relatore)

Deliberazione dell'11/11/2015.

Azienda pubblica di servizi alla persona ITIS - Motivato avviso in tema di rimborso ai pubblici dipendenti delle tasse di iscrizione agli albi professionali

* * * *

VISTO l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia);

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 33, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, secondo cui la Sezione di controllo della Corte dei conti della regione Friuli Venezia Giulia, a richiesta dell'amministrazione controllata, può rendere motivati avvisi sulle materie di contabilità pubblica;

VISTO l'art. 17, comma 31, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito nella Legge 3 agosto 2009, n. 102;

VISTA la deliberazione n. 9/SEZAUT/2009 del 4 giugno 2009 recante "Modifiche ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo";

VISTO l'art. 12 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della Sezione, adottato con le deliberazioni n. 2/Sez.Pl./2004 e n. 5/Sez.Pl./2004 e da ultimo modificato con la deliberazione n. 232/Sez.Pl./2011, ai sensi dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975 n. 902, sostituito dall'art. 7 del D. Lgs. 125/2003;

VISTA la deliberazione n.4/Sez.Pl./2004, come modificata dalla deliberazione n.19/Sez.Pl./2004, e successivamente aggiornata dalla deliberazione n. 27/Sez.Pl./2007 che stabilisce le modalità, i limiti ed i requisiti di ammissibilità dell'attività consultiva della Sezione;

VISTA la deliberazione della Sezione Plenaria n. FVG/ 13 /2015/INPR del 5 febbraio 2015 con la quale è stato approvato il programma delle attività di controllo della Sezione per l'anno 2015;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 11 del 9 febbraio 2015, relativa alle competenze e alla composizione dei Collegi;

VISTA la richiesta di motivato avviso inoltrata dall'Azienda pubblica di servizi alla persona ITIS con nota prot. N. 5260/15 del 16 settembre 2015, acquisita in data 17 settembre 2015 al n.2565 del protocollo della Sezione (come integrata dalla nota n.6014/15 del 20 ottobre 2015, acquisita in data 21 ottobre 2015 al n.2708 del protocollo della Sezione), a firma del legale rappresentante, dott. Erica Mastrociani, avente ad oggetto un quesito in tema di rimborso a un proprio dipendente delle quote di iscrizione a un albo professionale;

VISTA l'ordinanza presidenziale n.43 del 22 settembre 2015 con la quale, ai sensi dell'art.12 del Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Sezione, deliberata l'ammissibilità della richiesta medesima, e fatte comunque salve le ulteriori, più puntuali valutazioni del Collegio in ordine ai quesiti posti, la questione è stata deferita all'attuale III Collegio ed è stato individuato il Referendario Marco Randolfi quale magistrato incaricato della relativa istruttoria;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 55 dell'11 novembre 2015 con la quale è stato convocato il III Collegio per il giorno 11 novembre 2015, presso la sede della Sezione, per la discussione dei temi relativi all'emanando motivato avviso in tema di rimborso ai dipendenti pubblici delle quote di iscrizione agli ordini professionali;

UDITO nella Camera di consiglio dell'11 novembre 2015 il relatore, Referendario Marco Randolfi;

Premesso

Con la nota indicata in epigrafe l'Ente ha formulato alla Sezione una richiesta di motivato avviso con cui, dopo aver rappresentato le circostanze di fatto e di diritto esistenti, ha esposto un quesito vertente sulla possibilità di rimborsare a un proprio dipendente, avente la qualifica di dirigente tecnico, la tassa annuale di iscrizione all'Ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori.

In particolare, l'Ente richiedente ha rappresentato che il dipendente avrebbe allegato, sulla base di una informativa rilasciata agli iscritti dal proprio ordine professionale, una recente sentenza della Corte di cassazione (sent. n.7776 del 16 aprile 2015).

Sui requisiti di ammissibilità soggettiva ed oggettiva della richiesta di motivato avviso.

I. E' opportuno in via preliminare precisare che le richieste di motivato avviso rivolte alla Sezione regionale di controllo per il Friuli Venezia Giulia trovano il loro fondamento nell'art.33, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, secondo cui la Sezione di controllo, a richiesta dell'amministrazione controllata, può rendere motivati avvisi sulle materie di contabilità pubblica.

Prima ancora dell'esame del merito delle richieste di motivato avviso, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti ne verificano l'ammissibilità sia sotto il profilo soggettivo (legittimazione dell'organo richiedente), sia sotto quello oggettivo (attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica).

II. Ai fini della sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettiva questa Sezione, in composizione plenaria, nella delibera n. 18/Sez. Pl. del 12 ottobre 2004 ha precisato che l'ambito soggettivo dell'attività consultiva da essa espletabile è determinato dall'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 15 maggio 2003, n. 125, che individua le Amministrazioni nei confronti delle quali la Sezione medesima esplica le attività di controllo sulla gestione.

Tra queste rientrano la Regione e i suoi enti strumentali, gli Enti locali territoriali e i loro enti strumentali, nonché le altre Istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione.

Nel caso di specie la richiesta è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo, in quanto proveniente da un ente legittimato quale è l'Azienda pubblica di servizi alla persona ITIS (ex IPAB).

A tal riguardo, si evidenzia che già nel precedente parere rilasciato dalla Sezione n.FVG/27/2015/PAR si è affermato che *“senza procedere in questa sede ad una disamina compiuta della natura giuridica, si deve rilevare che anche la Corte costituzionale, con la decisione del 20/06/2012, n.161, riferendosi alle ASP, ne aveva riconosciuto la sostanziale continuità con le disciolte IPAB affermando che (punto 7.2 del considerato in diritto) “...non si rinviene un'univoca classificazione di tale nuova tipologia di aziende, che mutuano caratteri misti e peculiari sia dalle disciolte Istituzioni che dal contesto programmatico ed operativo in cui vengono inserite. Le accomuna alle IPAB la natura di ente pubblico, le differenzia certamente da esse il carattere imprenditoriale dell'attività esercitata, improntata a criteri di economicità anche se non rivolta a fini di lucro. Nondimeno, le stesse ragioni sistematiche che inducono a ricomprendere la gestione delle IPAB nel complesso della finanza pubblica allargata ed a sottoporle a coordinamento riguardano anche le ASP...”*.

Sempre in relazione ai profili dell'ammissibilità soggettiva, si osserva che il soggetto legittimato a rivolgere alla Sezione richiesta di motivato avviso è individuato nell'organo di vertice dell'Ente e nel caso di specie la richiesta è da considerarsi ammissibile in quanto proveniente dalla dottoressa Erica Mastrociani, nella sua qualità di presidente/legale rappresentante dell'Azienda pubblica di servizi alla persona ITIS.

III. Passando a considerare i profili di ammissibilità oggettiva, la Sezione osserva che l'art. 33, comma 4, del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 902/1975 e s. m. e i. circoscrive i pareri che questa Sezione può esprimere alle materie della contabilità pubblica.

La Sezione medesima, con la delibera n. 27/Sez. Pl. del 5 ottobre 2007, è nuovamente intervenuta sulla materia già oggetto delle precedenti deliberazioni nn. 18/Sez.Pl./2004 e 19/Sez.Pl./2004, fissando i requisiti di ammissibilità delle richieste di motivato avviso e precisando che *“le materie di contabilità pubblica sulle quali può esplicarsi l'attività consultiva della Sezione sono quelle tematiche in relazione alle quali essa ritiene di poter utilmente svolgere quella funzione di affermazione di principi attinenti la regolarità contabile e la corretta e sana gestione finanziaria che costituiscono l'essenza del suo ordinario controllo”*.

Nella citata delibera sono stati indicati gli ulteriori requisiti di ammissibilità oggettiva, costituiti dall'inerenza della richiesta a questioni:

- non astratte e/o di interesse generale;
- relative a scelte amministrative future e non ancora operate;
- per le quali non è pendente un procedimento presso la Procura regionale della Corte dei conti;
- per le quali non è pendente un giudizio avanti ad organi giurisdizionali di qualsiasi ordine;
- per le quali non è pendente una richiesta di parere ad altre autorità od organismi pubblici;
- di cui sia stata data notizia all'organo di revisione economica e finanziaria o, se esistenti, agli uffici di controllo interno.

Sul quadro ordinamentale come sopra delineato è intervenuto il legislatore statale con le previsioni dell'art. 17, comma 31, del D.L. n. 78 del 2009 citato in premessa, il quale ha assegnato alle Sezioni riunite di questa Corte dei conti un potere di indirizzo interpretativo nei confronti delle Sezioni regionali di controllo competenti a rendere pareri in materia di contabilità pubblica, e ciò con la finalità, anch'essa fatta oggetto di esplicita previsione legislativa, di garantire la coerenza

dell'unitaria attività svolta dalla Corte dei conti per le funzioni che ad essa spettano in materia di coordinamento della finanza pubblica.

A seguito dell'attivazione della surricordata competenza, le Sezioni riunite sono intervenute, con la delibera n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010, a tracciare le linee fondamentali della nozione di contabilità pubblica strumentale all'esercizio della funzione consultiva.

Quest'ultima risulta circoscritta alle normative e ai relativi atti applicativi che disciplinano in generale l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, nel quadro di obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica, idonei a ripercuotersi, oltre che sulle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, anche sulla sana gestione finanziaria dell'ente e sui pertinenti equilibri di bilancio, in una visione dinamica dell'accezione che sposta l'angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quella dei relativi equilibri.

La richiamata funzione di nomofilachia, già attribuita alle SSRR, è stata inoltre riconosciuta ed estesa in capo alla Sezione delle Autonomie dall'art.6, comma 4, del D.L. n. 174/2012, come convertito in L. n. 213/2012, il quale prevede che *"In presenza di interpretazioni discordanti delle norme rilevanti per l'attività di controllo o consultiva o per la risoluzione di questioni di massima di particolare rilevanza, la Sezione delle autonomie emana delibera di orientamento alla quale le Sezioni regionali di controllo si conformano. Resta salva l'applicazione dell'articolo 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nei casi riconosciuti dal Presidente della Corte dei conti di eccezionale rilevanza ai fini del coordinamento della finanza pubblica ovvero qualora si tratti di applicazione di norme che coinvolgono l'attività delle Sezioni centrali di controllo"*.

Tanto premesso, la Sezione rileva che l'inerenza della richiesta di motivato avviso in esame alle materie della contabilità pubblica deve essere adeguatamente analizzata.

Al riguardo, si evidenzia che la problematica della rimborsabilità ai dipendenti pubblici delle quote annuali d'iscrizione ad un albo professionale è stata in passato oggetto di numerosi pareri resi dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti (cfr. *ex multis*., Sez. reg. di controllo Emilia Romagna, parere 28.04.2009 n. 10; Sez. reg. di controllo Veneto, parere 24.10.2008 n. 128; Sez. reg. di controllo Puglia, parere 01.10.2008 n. 29; Sez. reg. di controllo Toscana, parere 22.04.2008 n. 11; Sez. reg. di controllo Basilicata, deliberazione 15.06.2007 n. 12; Sez. reg. di controllo Sardegna, parere 19.01.2007 n. 1).

A seguito di riconsiderazione della tematica, anche nell'ottica della riconducibilità alla materia giuscontabile, sono state chiamate ad esprimersi le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti con la deliberazione n.1/CONTR/2011 depositata in data 13 gennaio 2011.

Con tale pronuncia, nel solco della perimetrazione della materia oggetto dell'attività consultiva ex delibera SS.RR. n.54/2010 già ampiamente riportata, è stato stabilito che l'individuazione del soggetto (dipendente pubblico/professionista o amministrazione pubblica) sul quale dovrebbero gravare le spese annuali per l'iscrizione ad un albo professionale *"solo indirettamente potrebbe ricondursi alla materia della "contabilità pubblica", presupponendo la risoluzione di una questione di stretta interpretazione normativa, che esorbita, per le ragioni sopra dette, dal perimetro che delinea l'ambito della competenza consultiva della Sezione"*, anche con riferimento al profilo della non astrattezza e/o dell'interesse generale rivestito dal caso prospettato.

Tale decisione, resa con riferimento al caso di un dipendente/avvocato, presenta un criterio di orientamento che è estendibile anche al presente caso, che scaturisce da una richiesta proveniente da un dipendente/architetto.

In senso conforme, si sono espresse anche le altre Sezioni regionali di controllo che sono state investite della questione.

Ex plurimis, tra le decisioni più recenti meritano di essere segnalate le deliberazioni n.162/2015/PAR della Sezione regionale di controllo per la Toscana, n.293/2015/PAR della Sezione regionale di controllo per la Lombardia e n.129/2015/PAR della Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna (quest'ultima espressamente riferita al caso degli architetti).

Alla luce degli indirizzi riportati appare quindi evidente come il parere prospettato dall'Azienda pubblica di servizi alla persona ITIS implichi la valutazione di profili attinenti ad ambiti competenziali che esulano dalla funzione consultiva demandata alla Sezione.

Nei limiti sopra ricordati, i quesiti contenuti nella richiesta di motivato avviso oggetto del presente esame devono essere dichiarati inammissibili e non possono essere ulteriormente considerati.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per il Friuli-Venezia Giulia dichiara inammissibile la richiesta di motivato avviso presentata dall'Azienda pubblica di servizi alla persona ITIS nei termini di cui in motivazione

ORDINA

alla Segreteria di procedere all'immediata trasmissione di copia conforme alla presente deliberazione all'ASP ITIS;

di pubblicare la presente deliberazione sul sito web della Sezione e di curare gli adempimenti necessari per la pubblicazione sul sito web istituzionale della Corte dei conti.

Così deciso in Trieste nella Camera di consiglio dell'11 novembre 2015.

Il Relatore

f.to Marco Randolfi

Il Presidente

f.to Carlo Chiappinelli

Depositato in Segreteria in data 12 novembre 2015.

Il preposto al Servizio di supporto

f.to dott. Andrea Gabrielli